
SPECIALE CREDITO AZIENDE AGRICOLE – EMERGENZA COVID-19

A seguito dell'emergenza COVID-19, l'Italia ha attivato diverse misure per il sostegno alle imprese dal punto di vista del credito che si possono così riepilogare:

1. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid 19 (art. 56 D.L. 18/2020)

- Le aperture di credito e i prestiti accordati al 17 marzo 2020 non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
- il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato senza alcuna formalità alla data del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
- il pagamento della rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il **rilascio di cambiali agrarie**, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.

2. Finanziamenti garantiti da Fondo Centrale Garanzia PMI (Art. 13 DL 23/2020)

- L'impresa, nel limite del 25% del fatturato o del doppio delle spese per il personale, può richiedere al fondo la garanzia (al 100% per importi fino a 25.000 €, al 90% per importi superiori) su finanziamenti rimborsabili in 6 anni (di cui 2 di preammortamento), a tassi di interesse contenuti (in genere sotto l'1,5%) e con istruttorie semplificate. Tutte le banche hanno attivato le proprie procedure per l'invio, anche da remoto, di tutta la documentazione necessaria.

3. Finanziamenti garantiti da ISMEA (riservato alle sole aziende agricole)

- Valgono le stesse regole del Fondo Centrale di Garanzia, ma in questo caso la procedura e la relativa garanzia vengono gestite da ISMEA.

4. Cambiale agraria e pesca ISMEA

- A partire dall'8 maggio è attivata la misura della cambiale agraria e della pesca di ISMEA, con una dotazione di 30 milioni di euro. Si tratta di un prestito cambiario a TASSO ZERO della durata di cinque anni, di cui due di preammortamento (rata 0), massimo 30.000,00 euro e comunque non eccedente il 50% delle vendite (riquadro VE dichiarazione IVA 2020). Per tale misura è necessario presentare attraverso il portale dedicato (<https://strumenti.ismea.it>) la visura della centrale rischi della Banca d'Italia

5. Sospensione finanziamenti in corso;

- In riferimento al DL 18 del 17 marzo 2020 le aziende che hanno in essere mutui o finanziamenti in corso possono richiedere alla propria banca la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino al 30 settembre 2020.